



COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 28

Riunione del 2 marzo 2011

20.10.11 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- VOLLEY CLUB BATTIPAGLIA n.p. di Presidente p.t.
- SALVATORE MINUTOLI n.q. di Presidente p.t.

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente - Relatore
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Francesca R. Pettinelli - Componente

Salvatore Minutoli in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della VOLLEY CLUB BATTIPAGLIA, incolpata ex art. 55 n.3 lett.A RG per i medesimi fatti, è stato chiamato dinanzi a questa Commissione a rispondere della violazione degli artt.17 statuto FIPAV e 19 RAT per aver consegnato all'atleta Rossana Montemurro, in pagamento di emolumenti arretrati un assegno bancario di € 8.000 risultato impagato per revoca dell'autorizzazione, nonché consegnato, sempre per lo stesso motivo, all'atleta Rosaria Casale altro assegno di €5.000, anch'esso risultato impagato, sottraendosi poi all'adempimento delle obbligazioni anche nei confronti del tesserato Aniello Caliendo. Venivano contestate all'incolpato in proprio e nella qualità le aggravanti di cui alle lettere G e J dell'art. 49 Reg. Giur.

La vicenda si origina da un esposto indirizzato alla Procura federale Fipav dall'Avv. Antonio Salerno, difensore degli atleti di cui sopra, il quale esponeva non solo la circostanza del mancato pagamento dei due titoli, ma, altresì, la condotta fraudolenta mantenuta dal Minutoli in occasione del pignoramento mobiliare richiesto a seguito di emissione di decreto ingiuntivo del Tribunale, condotta consistita nella sottrazione del bene pignorato (autovettura Mercedes) subito dopo il pignoramento, impedendo di fatto la custodia del cespite ed il suo trasporto. Degli assunti veniva fornita prova documentale (copia



assegni e verbale di pignoramento con analitica descrizione dei fatti da parte dell'UG precedente)

Il Minutoli, che non presentava alcuno scritto difensivo innanzi alla procura, convocato dalla CGN per la riunione del 2 febbraio 2011, faceva pervenire certificazione medica, chiedendo rinvio della riunione. A seguito di ordinanza di rinvio, alla riunione del 2 marzo 2011, il Procuratore Federale Avv. Gurnaschelli chiedeva applicarsi la sanzione della multa di €1.000 a carico del sodalizio e della sospensione per mesi 4 da ogni attività federale a carico del Minutoli.

Quest'ultimo chiedeva termine per poter documentare l'avvenuto se pur tardivo accordo con le atlete al fine di attenuare le sanzioni richieste dalla Procura.

La Commissione si riservava di decidere concedendo all'incolpato termine di gg.10 per le produzioni documentali e di memorie illustrative.

Il Minutoli, che estraeva in pari data copia della documentazione in atti, rimaneva inerte ben oltre la scadenza del termine, non facendo pervenire alcuna difesa né alcun documento presso la Segreteria della Commissione Giudicante Nazionale nei termini concessi.

La Commissione, osserva che in base all'art. 17 comma 3 statuto FIPAV Gli associati ed i tesserati hanno il dovere di comportarsi con lealtà e probità, rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI.. L'art. 19 RAT stabilisce, inoltre che i tesserati hanno il dovere di mantenere condotta conforme ai principi di lealtà e probità sportiva rispettando il

Codice di Comportamento Sportivo del CONI; b) di osservare lo Statuto e i Regolamenti della FIPAV, le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi adottate nel rispetto delle singole competenze nonché i principi e le consuetudini sportive e di adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme di legge e le deliberazioni federali. L'art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva CONI richiama gli iscritti alle Fedrazioni non solo al corretto adempimento delle obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività sportiva, ma, altresì al necessario dovere di collaborazione con gli organi di Giustizia Sportiva che richiedano produzioni documentali o informazioni in materia gestionale od economica.



Il Minutoli ha provatamente violato tutte le richiamate norme, tra l'altro tentando di ostacolare mediante richieste di rinvii e vane posticipazioni il regolare corso della giustizia sportiva, con ciò incorrendo in ulteriori violazioni del generale dovere di lealtà e probità sportiva.

Gli assunti degli atleti e gli elementi raccolti dalla Procura debbono ritenersi pienamente provati dalla documentazione in atti consistente nella copia degli assegni impagati e nel verbale redatto dall'Ufficiale Giudiziario in occasione del pignoramento durante il quale l'incolpato si è reso protagonista di una rocambolesca fuga a bordo dell'automezzo pignorato, che avrebbe dovuto essere trasportato presso idoneo deposito, al fine di sottrarre il bene all'azione esecutiva intrapresa; del pari risultano così provate le circostanze aggravanti opportunamente contestate.

La CGN pertanto

Applica al tesserato Minutoli Salvatore la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi quattro

Applica alla VOLLEY CLUB BATTIPAGLIA la sanzione della multa di € 1.000 (mille)

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai

A handwritten signature in blue ink, reading 'Costanza Acciai', is positioned below the typed name of the President.

Roma, 27 marzo 2011